

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater  
n. 17**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CONSOLO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MARCELLO DELL'UTRI

**procedimento penale n. 19821/2002 RGNR pendente presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli  
articoli 81, 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 2003**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Marcello Dell'Utri, con lettera in data 19 maggio 2003, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 19821/2002 RGNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano, a seguito della querela per diffamazione a mezzo stampa sporta contro di lui dal giudice di Cassazione, onorevole Pierluigi Onorato, il 31 maggio 2002. I fatti all'origine della querela consistevano in quattro dichiarazioni rese alla stampa (sotto forma di interviste o di lettere) dal Dell'Utri in merito alla complessa vicenda processuale conclusasi con l'archiviazione della denuncia proposta contro il giudice Onorato per rifiuto d'atti di ufficio. Nonostante l'archiviazione di questo addebito, nella querela - proposta presso il Tribunale di Milano - il querelante lamenta che «il denunciante ha continuato a diffamare sulla stampa il consigliere Onorato, accusandolo pubblicamente di aver usato il suo potere giudiziario per colpire un avversario politico».

In particolare le dichiarazioni incriminate sono le seguenti:

- su *Il Giornale* del 5 marzo 2002 il senatore Dell'Utri ha testualmente dichiarato: «ritengo che questa mia vicenda sia l'ennesima dimostrazione dell'esistenza, nel nostro paese, di una parte della magistratura che usa il suo potere per colpire gli avversari politici. Sono pronto a dimostrare in Parlamento come io sia stato vittima di un giudizio speciale».

- Sul *Corriere della Sera* del 5 marzo 2002 il Dell'Utri ha dichiarato: «sono stato vittima di un giudizio speciale di matrice po-

litica»; egli sarebbe stato vittima di «un giudice militante, schierato in una formazione contrapposta alla mia». Si sarebbe trattato perciò di una «ennesima dimostrazione dell'esistenza di una parte della magistratura che usa il suo potere per colpire gli avversari politici».

- Sul *Corriere della Sera* del 6 marzo 2002 il senatore Dell'Utri ha dichiarato che la sentenza della Cassazione di cui l'onorevole Onorato fu estensore era «viziata da un rifiuto doloso di rendermi giustizia. È la prova del complotto», aggiungendo che «3 giudici su 5 erano di Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe» e che l'Onorato fu «anche parlamentare del PCI». Inoltre Dell'Utri ha dichiarato nello stesso articolo «la mia condanna è stata decisa da un giudice con un passato comunista che si è rifiutato di rispondere ad una mia domanda di giustizia».

- In una lettera pubblicata nel *Corriere della Sera* del 15 marzo 2002, il Dell'Utri ha precisato: «il dottor Onorato, già parlamentare del PCI, ha scritto una sentenza di condanna nei miei confronti, affermando falsamente di non aver letto nel mio ricorso la richiesta di indulto. Per tale comportamento e su mia denuncia, lo stesso Onorato è stato rinviato a giudizio. Questi sono i fatti. C'entra qualcosa l'appartenenza di un giudice ad un partito politico? Se no, siamo in presenza di incapacità, se sì, allora questo è veramente devastante per la giustizia».

Nella querela l'onorevole Onorato ritiene evidente l'offesa alla sua dignità personale ed alla sua integrità professionale.

Il senatore Dell'Utri, nella richiesta di insindacabilità rivolta il 19 maggio 2003 al Presidente del Senato (e trasmessa il 27 mag-

gio 2003 alla Giunta), ritiene che le affermazioni contestategli siano manifesta espressione dell'attività politica di un parlamentare e che, in quanto tali, le stesse debbano trovare tutela nella disposizione di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Successivamente alla richiesta di insindacabilità, è sopraggiunto il 26 giugno 2003 decreto del giudice per le indagini preliminari di Milano, dottor Guido Salvini, che dispone il giudizio per il reato di cui agli articoli 81, 595 commi 1, 2 e 3 del codice penale nei confronti del senatore Dell'Utri. I fatti a lui contestati sono soltanto due dei quattro oggetto della querela dell'Onorato, e cioè le dichiarazioni rese nelle interviste al *Giornale* ed al *Corriere della Sera*, ambedue del 5 marzo 2002. Infatti, sotto il profilo della scriminante del diritto di critica prospettato dalla difesa, il giudice ha richiamato la sentenza 6 maggio 2003 della Gran Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove si afferma che rientra nell'ambito della libertà di espressione affermare che un magistrato nutre o ha manifestato le proprie convinzioni politiche e che tale circostanza giustifica dubbi sull'imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò è avvenuto, secondo il giudice Salvini, nelle dichiarazioni al *Corriere della Sera* del 6 marzo 2002 (in cui si ricordava il passato di parlamentare del PCI dell'Onorato) nonché nella lettera pubblicata nel *Corriere della Sera* del 15 marzo 2002 (che ugualmente si incentrava sulla qualifica di ex parlamentare del giudice Onorato).

Al contrario, per il giudice Salvini (anche in questo confortato dalla citata sentenza 6 maggio 2003 della Gran Camera della Corte di Strasburgo) non costituisce diritto di critica affermare che un magistrato ha consapevolmente commesso abuso di potere, esercitando nei confronti di un soggetto in senso sfavorevole le proprie funzioni giurisdizionali in appoggio alla presunta strategia di un partito politico. In riferimento a queste ultime accuse, è stato perciò disposto il rinvio

a giudizio del senatore Marcello Dell'Utri, indicando nel giorno 24 settembre 2003 la data dell'udienza monocratica del Tribunale ordinario di Milano; tale udienza è stata poi rinviata al 21 ottobre 2003.

La Procura della Repubblica di Milano, infine, ha deciso di interporre appello contro la parte della sentenza 26 giugno 2003 del giudice Salvini, che proscioglieva il senatore Dell'Utri da due dei capi d'imputazione rivoltigli, in ordine ai fatti avvenuti il 6 ed il 15 marzo 2002. In particolare, secondo la Procura, le «conclusioni non sembrano in sintonia con le premesse» della sentenza del giudice Salvini, in quanto, nei due interventi sulla stampa del senatore Dell'Utri, vi sarebbero espressioni che «non possono certo essere ricondotte ad una legittima discussione sulla imparzialità di un magistrato, acquistando, invece, atteso lo specifico riferimento ad un comportamento penalmente rilevante, un carattere spiccatamente denigratorio. Le suddette espressioni, dunque, lungi dal presentare caratteri differenziati, si trovano accomunate da caratteri che trascendono il semplice diritto di critica tutelato dall'ordinamento». Tali espressioni sono esemplificate nelle seguenti:

– Sul *Corriere della Sera* del 6 marzo 2002 si legge l'affermazione «c'è il dolo di un giudice nella sentenza per Publitalia» e quella «viziata da un rifiuto doloso di rendermi giustizia».

– Nella lettera pubblicata nel *Corriere della Sera* del 15 marzo 2002, il Dell'Utri ha precisato: «il dottor Onorato, già parlamentare del PCI, ha scritto una sentenza di condanna nei miei confronti, affermando falsamente di non aver letto nel mio ricorso la richiesta di indulto».

\* \* \*

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 27 maggio 2003 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 7 ottobre 2003, ascoltando il senatore Dell'Utri, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e nella seduta del 14 ottobre 2003.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Dell'Utri ha ricordato le modalità con cui il giudice Onorato, relatore in Cassazione del processo su Publitalia, omise di pronunciarsi sulla richiesta di indulto che gli era stata avanzata dall'imputato Dell'Utri, dedicando invece quasi la metà della sentenza ad un abnorme invito al giudice dell'esecuzione affinché pronunciasse la decadenza dell'imputato anche dal contesto parlamentare. Si trattò - a suo dire - di un provvedimento inaccettabile, anche per la pesantezza della pena irrogata, ma soprattutto per l'utilizzazione del *munus publicum* del magistrato al solo scopo di eliminare dalla vita politica un esponente di una parte politica rivale della propria. Il senatore Dell'Utri ha ammesso che, nelle interviste in cui commentò questa vicenda, potrebbe non essere stato totalmente sereno, ma ha anche ricordato che il fatto ingiusto subito era di tale gravità che tutto sommato non si comportò neppure in modo eccessivamente irruento: del resto, la giustificazione data dall'Onorato in sede di interrogatorio (non essersi neppure accorto dell'esistenza della richiesta di indulto) è chiaramente inverosimile e denuncia ben altro che mera incapacità professionale. Rivolgere un invito al giudice dell'esecuzione perché il Dell'Utri fosse espulso dal Parlamento, occupò parte della sentenza ed il redattore - che non era tenuto ad occuparsene - dimostrò in tal modo la sua avversione politica nei confronti dell'imputato.

\* \* \*

L'antefatto della vicenda processuale attivata con la querela del giudice Onorato appare degno di rapida menzione, per inquadrare la questione nel suo contesto storico-processuale: a tal fine si attingerà di seguito

diffusamente dalla narrativa della decisione pronunciata dalla quarta sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo il 28 gennaio 2003, nel caso *M.D.U. contro Italia*.

Tra il 1988 e il 1994 Marcello Dell'Utri svolgeva funzioni dirigenziali in una società facente parte del gruppo Fininvest. Il 26 maggio 1996 fu eletto deputato per la prima volta.

Con sentenza 13 novembre 1996, il Tribunale di Torino lo condannò a tre anni di detenzione e otto milioni di lire di ammenda per illeciti fiscali commessi tra il luglio 1988 ed il marzo 1994. Contro tale sentenza ambo le parti interposero appello. Con sentenza 19 febbraio 1998, la Corte d'Appello di Torino irrogò una pena di 3 anni e 25 giorni di detenzione e 8.085.000 lire di ammenda al Dell'Utri; applicando poi l'articolo 6 della legge n. 516 del 1982, lo condannò anche alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di due anni.

L'imputato fece quindi ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado: ne lamentava l'illogicità di motivazione, l'esistenza di errori di diritto ed il mancato accoglimento di una prova decisiva. La data dell'udienza di Cassazione fu fissata al 9 marzo 1999.

Ad una data non precisata, l'imputato presentò nuovi motivi di ricorso, che vertevano sull'addebito secondo cui le dichiarazioni di alcuni coimputati non potevano essere utilizzate; si domandava inoltre il riconoscimento di un'amnistia sotto la quale ricadevano gli illeciti commessi nel 1988, nel 1989 e nel 1990. Nelle ultime due fasi della memoria così proposta, l'imputato sollecitò infine l'applicazione dell'indulto ai sensi del D.P.R. n. 394 del 22 dicembre 1990.

Il 16 febbraio 1999, l'avvocato del Dell'Utri, a nome del suo cliente ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14, richiese l'applicazione di una pena di 2 anni e 3 mesi di detenzione e di 600.000 lire di ammenda; egli rinunciò nel medesimo atto a tutti i precedenti mezzi di ricorso, ec-

cezion fatta per quelli «in punto pena» e sull'esistenza di circostanze attenuanti. Il 20 febbraio 1999 il procuratore generale presso la Corte di Cassazione accettò la proposta di applicazione della pena avanzata così dall'imputato. L'udienza del 9 marzo 1999, in ragione di uno sciopero degli avvocati, fu rinviata al 28 ottobre 1999.

L'8 luglio 1999 il Dell'Utri fu proclamato membro del Parlamento Europeo. Il 12 ottobre 1999, l'imputato dichiarò di revocare la sua domanda di applicazione della pena (avanzata il 16 febbraio 1999) e richiese alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla fondatezza del suo ricorso.

Con sentenza 28 febbraio 1999, il cui testo fu depositato in cancelleria il 24 novembre 1999, la terza sezione della Corte di Cassazione applicò all'imputato la pena di 2 anni e 3 mesi di detenzione e 600.000 lire di ammenda. Il collegio della sezione era composto da cinque giudici, fra i quali il magistrato Onorato, estensore della motivazione della sentenza.

La Corte di Cassazione ritenne in particolare che il patteggiamento concluso tra l'imputato ed il procuratore generale era conforme alla legge n. 14 del 1999 e che la pena proposta era ragionevole, tenuto conto della gravità degli illeciti; né l'accordo in questione poteva essere revocato unilateralmente da una delle parti, per cui la dichiarazione dell'imputato del 12 ottobre 1999 non fu presa in considerazione.

La Corte di Cassazione ritenne che la pena oggetto del patteggiamento era solo quella principale; perciò la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di due anni, inflitta dal giudice di secondo grado, continuava ad applicarsi. In effetti, il patteggiamento può essere richiesto sia in primo grado sia in appello che in cassazione; nel primo caso, questa scelta procedurale comporta una serie di vantaggi per l'imputato, come la riduzione di un terzo della pena principale e la proibizione di applicare pene accessorie; nel secondo caso, invece,

la legge non prevedeva alcun vantaggio particolare, ed una giurisprudenza consolidata escludeva la possibilità di un'interpretazione estensiva di *favor rei*.

La Corte di Cassazione rilevò inoltre che nel caso di specie l'esecuzione della pena accessoria avrebbe dovuto comportare la perdita temporanea del diritto di elettorato passivo e, di conseguenza, la decadenza dell'imputato dal suo seggio parlamentare. È sì vero che questa circostanza avrebbe potuto essere considerata incompatibile con l'articolo 66 della Costituzione, ai sensi del quale solo le Camere sono competenti a pronunciarsi sulla decadenza dei loro componenti; tuttavia, questa tesi non fu giudicata fondata. In effetti, in un sistema democratico, le giurisdizioni ordinarie hanno il diritto-dovere di pronunciare le decisioni previste dalla legge anche se queste ultime possono comportare la decadenza di un membro del Parlamento. Competeva dunque alla Procura incaricata dell'esecuzione della sentenza di informare il Parlamento italiano e il Parlamento europeo della pena accessoria inflitta all'imputato: questi due organi avrebbero di conseguenza potuto verificare l'esistenza o meno di una causa di ineleggibilità di natura giudiziaria.

La Corte di Cassazione ritenne infine che la domanda dell'imputato volta ad ottenere l'applicazione dell'amnistia era irricevibile, in quanto non era stata formulata nel corso dei processi di primo e di secondo grado. La Cassazione non si pronunciò sulla domanda di indulto formulata dall'imputato nei suoi motivi aggiunti di ricorso.

A seguito della sentenza del 28 ottobre 1999, il nome di Marcello Dell'Utri fu radiato dalle liste elettorali. Egli non poté per questo motivo votare alle elezioni dei Consigli regionali che ebbero luogo il 16 aprile 2000.

Il 12 gennaio 2000 il Dell'Utri denunciò il magistrato Onorato per omissione di atti di ufficio e abuso di ufficio. Egli osservò che il giudice in questione, estensore della moti-

vazione della sentenza di cassazione del 28 ottobre 1999, aveva, in una decisione resa nel novembre 1998 e concernente un caso pressoché identico, dichiarato interamente condonata la pena accessoria inflitta all'imputato. Inoltre, in una lettera del 4 dicembre 1999, il giudice Onorato aveva precisato che il ricorrente non poteva beneficiare dell'indulto della pena accessoria in quanto non ne aveva formulata domanda davanti alla Corte di Cassazione; tale affermazione è falsa, in quanto come si è detto i nuovi motivi di ricorso contenevano la richiesta dell'indulto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990.

Il 9 febbraio 2000, un rappresentante della Procura di Roma ascoltò il presidente del collegio della Corte di Cassazione che si era pronunciato sul ricorso Dell'Utri, il quale dichiarò in particolare: «È vero che, tenuto conto della complessità dell'affare e del numero delle questioni trattate, si sono dimenticate le ultime due righe dei nuovi mezzi di ricorso. Peraltro, occorre dire che la questione della concessione di un indulto è normalmente trattata in fase di esecuzione, mentre noi siamo giudici sulle questioni di diritto, e non sul merito. Occorre ugualmente sottolineare che, salvo errori da parte mia, l'indulto non era stato oggetto di domanda dinanzi agli altri gradi di giudizio, né di un mezzo di ricorso contro le decisioni precedenti: di conseguenza, non si poteva presentare questa domanda per la prima volta in Cassazione, perché essa era in ogni caso irricevibile (e in questo senso si è pronunciato il collegio plenario della Corte di Cassazione). Questo, ovviamente, non pregiudica assolutamente la fase dell'esecuzione. Inoltre, noi non sapevamo se l'imputato aveva già beneficiato interamente o in parte, del suddetto indulto; la questione dunque doveva essere rinviata alla fase dell'esecuzione».

L'11 febbraio 2000, la Procura di Roma richiese l'archiviazione della denuncia, vista l'assenza di fatti di reato, cui si oppose il Dell'Utri con atto del 23 febbraio 2000. A

due riprese, il giudice delle indagini preliminari di Roma invitò la Procura ad effettuare nuove indagini; il 14 giugno 2001 la Procura richiese nuovamente l'archiviazione, cui il Dell'Utri si oppose nuovamente.

Con ordinanza 25 gennaio 2002, il giudice delle indagini preliminari di Roma, Croce respinse la richiesta di archiviazione ed invitò la Procura a formulare i capi di imputazione a carico del giudice Onorato. Egli notò che era necessario stabilire se la domanda di indulto era stata respinta a seguito di una decisione di rigetto, o se la Corte di Cassazione aveva, per errore, omesso ogni deliberazione a tale proposito. A questo riguardo occorre notare che da un lato il presidente del collegio aveva affermato che la Corte di Cassazione aveva dimenticato, nel corso delle deliberazioni, la richiesta in questione, mentre dall'altro lato le testimonianze di altri magistrati che avevano partecipato alla stessa camera di consiglio non sembravano andare nello stesso senso. Infine, l'imputato aveva dichiarato alla stampa che il Dell'Utri non aveva presentato domanda di indulto. Non essendo destinate a dare risultati soddisfacenti le ulteriori investigazioni demandate alla Procura, il GIP stimò preferibile invitare quest'ultima ad elevare richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Onorato per omissione di atti d'ufficio, illecito per la cui consumazione era sufficiente dimostrare che l'accusato era a conoscenza della domanda di indulto e aveva coscientemente omesso di pronunciarsi sulla stessa. Su questo punto, il GIP osservò che era difficile credere che Onorato avrebbe potuto dimenticare la domanda in questione non solamente al momento delle deliberazioni in camera di consiglio, ma anche al momento della redazione della motivazione della sentenza 28 ottobre 1999.

Facendo seguito all'ordinanza 25 gennaio 2002, il 15 febbraio 2002 la Procura di Roma richiese il rinvio a giudizio di Onorato.

Un'udienza preliminare, nel corso della quale Onorato fu interrogato, si tenne davanti al GIP di Roma Vardaro, il quale - vista l'assenza di fatti di reato - pronunciò ordinanza di non luogo a procedere il 12 aprile 2002 (con testo depositato in cancelleria il 13 maggio dello stesso anno).

Il giudice osservò in particolare che la domanda di indulto era stata formulata dal ricorrente per la prima volta nei suoi nuovi mezzi di ricorso in Cassazione: secondo una giurisprudenza consolidata, la questione dell'applicazione di un indulto può essere presa in considerazione in Cassazione soltanto se essa è stata preliminarmente sollevata nelle precedenti fasi della procedura di merito. Pertanto la domanda dell'imputato Dell'Utri sarebbe stata in ogni caso irricevibile. Inoltre, in Cassazione il Dell'Utri aveva richiesto il patteggiamento e nello stesso tempo aveva rinunciato a tutti i mezzi di ricorso concernenti questioni diverse dalla pena o dalla concessione di circostanze attenuanti. Egli aveva perciò rinunciato alla concessione eventuale di un indulto, che non costituisce questione sollevabile *ex officio*. Il comportamento della Corte di Cassazione che non si era pronunciata su un mezzo irricevibile di ricorso al quale il ricorrente aveva rinunciato, era di conseguenza da considerarsi legittimo, per cui nessuna omissione di atti di ufficio si era verificata nella fattispecie.

Nel frattempo, il Dell'Utri aveva richiesto alla Corte d'Appello di Torino, nella sua veste di giudice dell'esecuzione, di concedere l'indulto. Con sentenza 28 dicembre 1999, tale domanda era stata respinta ed il Dell'Utri aveva interposto ricorso in Cassazione.

Con sentenza 10 luglio 2000, il cui testo era stato depositato in cancelleria il 4 agosto dello stesso anno, la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione della Corte di Appello: fu così dichiarata interamente condonata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990, la pena accessoria inflitta al Dell'Utri; la Corte ricordò

che un indulto era stato applicato ad una parte della pena principale inflitta all'imputato e che - ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto del 1990 - esso copriva ugualmente ed integralmente le pene accessorie.

\* \* \*

I fatti di causa - su cui si è innestata la vicenda delle dichiarazioni del senatore Dell'Utri e della successiva querela dell'onorevole Onorato - nulla avevano di politico, nel momento in cui furono commessi: furono posti in essere dal cittadino Dell'Utri, poi divenuto parlamentare. Ma tutta politica è la vicenda - della quale si occupò la scorsa legislatura la Giunta della Camera di appartenenza dell'allora deputato Dell'Utri - della richiesta di decadenza dalla funzione parlamentare, contenuta nella sentenza di Cassazione. Non si ignora la complessa questione del rapporto tra cause di ineleggibilità sopravvenute al mandato di parlamentare e declaratoria di incompatibilità, che ha animato la dottrina; semmai, l'isolato caso giurisprudenziale della decadenza del deputato Tanassi pronunciata dalla Corte costituzionale nel 1977 dovrebbe rappresentare (peraltro in un regime oramai previgente) la classica eccezione che conferma la regola generale secondo cui sono soltanto le Camere che giudicano dei titoli dei propri componenti.

Ma politica è soprattutto la generale pulsione ad una riforma della giustizia, in cui si riconosce un movimento politico uscito dalle urne dopo averne fatto l'oggetto qualificante del proprio programma: di episodi come quello della sentenza di cassazione redatta dal giudice Onorato, anzi, tale pulsione pubblica s'è alimentata, fino a farne gli archetipi di ciò che nella condotta di certi magistrati non appare dettato soltanto da imparziale applicazione della legge. Il magistrato che abbia svolto un'attività politica è perennemente soggetto alla possibilità di critica, perché egli non riuscirebbe ad apparire

imparziale nel pronunciare giustizia nei confronti di un cittadino che professa apertamente idee politiche contrapposte alle sue. E l'apparenza, in questi casi, è tutto, anche al di là dell'accertamento delle penali responsabilità del redattore della sentenza.

Il senatore Dell'Utri ha ritenuto di ascrivere l'evidente errore subito in Cassazione a volontà ostile di tipo politico: nell'immagine pubblica, chi applica la legge dopo aver dato testimonianza di credo politico nella vita pubblica si pone al di sotto di questo sospetto. Ma, soprattutto, il riconoscimento della copertura costituzionale dell'articolo 68, nel caso di specie, è dovuto in quanto le espressioni usate dal senatore Dell'Utri sono l'estrinsecazione di una volontà politica, trattandosi della denuncia di episodi che rientrano nel contesto di «malagiustizia» contro cui la carriera pubblica e politica del senatore Dell'Utri si è andata sviluppando. Può apparire discutibile il condurre una battaglia politica su fatti che implicano un giudizio *in re sua*, ma in questi fatti non viene in rilievo solo la questione del diritto del singolo (peraltro riconosciuto, in due casi, dalla stessa sentenza di proscioglimento del giudice dell'udienza preliminare, che ha dichiarato il non luogo a procedere in due dei quattro fatti di causa, considerati legittimo esercizio del diritto di critica e quindi ricadenti sotto l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la libertà d'espressione), bensì le garanzie costituzionali dell'organo parlamentare, che passano per l'attenta difesa della funzione di parlamentare svolta da ogni suo componente.

In proposito, non si può negare che la giurisprudenza della Giunta è stata recentemente novata: dopo il voto divergente dell'Assemblea in ordine ad un caso compreso nella richiesta di insindacabilità dell'*ex* senatore Loreto, non si può non tener conto degli orientamenti del collegio maggiore, che rappresentano un monito anche per la risoluzione dei casi futuri. Ancor prima dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la nozione di

nesso funzionale per fatti non riconducibili a precedenti atti parlamentari tipici è stata assiomaticamente affermata dal voto dell'Assemblea, contro il parere della Giunta competente: a meno di non pensare a particolari forme di «rafforzamento» del potere di proposta della Giunta durante il suo passaggio in Assemblea – cosa che non può avvenire senza un'apposita revisione del Regolamento – non si può che prendere atto che l'Assemblea è orientata a confermare l'interpretazione estensiva della cosiddetta insindacabilità «esterna», anche laddove essa non si trovi in connessione con atti parlamentari tipici (giurisprudenza conforme delle Giunte da molti anni) e persino dove tale riconducibilità sia stata negata espressamente dall'organo istruttorio.

Quanto all'articolo 3 della legge n. 140, non si può non tener conto della conferma che da esso viene nei confronti della giurisprudenza delle Giunte (migliore se non altro perché motivata, a differenza degli assiomatici voti con cui l'Assemblea talvolta ne ha disatteso le proposte), anche perché non è ancora mai pervenuta alcuna censura di costituzionalità da parte dell'unico organo competente a pronunciarsi come giudice delle leggi. In compenso, da quell'organo vengono antichi precetti interpretativi, che inducono a non valutare i principi costituzionali in un vuoto pneumatico, bensì alla luce proprio del contesto ordinamentale e della legislazione attuativa: essa rappresenta un inestimabile supporto ermeneutico, che prevedibilmente renderà superati i «paletti» che in altro contesto – di colpevole assenza di statuizioni di diritto positivo – furono dettati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 10 ed 11 del 2000.

Alla luce di quanto premesso, la maggioranza della Giunta ha ritenuto che tutti e quattro i fatti di causa – sia quelli per i quali prosegue il giudizio dinanzi al tribunale di Milano, sia quelli per i quali è stato pronunciato non luogo a procedere ma pende appello – siano espressione di critica e denun-



cia politica e, pertanto, siano sicuramente connessi alla funzione di parlamentare.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza:

*a)* di ritenere che le dichiarazioni pubblicate su «Il Giornale» del 5 marzo 2002, per le quali è in corso un procedimento penale a carico del senatore Dell'Utri, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

*b)* di ritenere che le dichiarazioni pubblicate su «Il Corriere della Sera» del 5 marzo 2002, per le quali è in corso un procedimento penale a carico del senatore Dell'Utri, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi

di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

*c)* di ritenere che le dichiarazioni pubblicate su «Il Corriere della Sera» del 6 marzo 2002, per le quali il senatore Dell'Utri è stato querelato presso il Tribunale di Milano (n. 19821/2002 RGNR), costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

*d)* di ritenere che le dichiarazioni pubblicate su «Il Corriere della Sera» del 15 marzo 2002, per le quali il senatore Dell'Utri è stato querelato presso il Tribunale di Milano (n. 19821/2002 RGNR), costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*





